



Roma, CNDCEC, 13 novembre 2019


OBBLIGATORIETÀ NOMINA ORGANI DI CONTROLLO PER LE NANO IMPRESE

RAFFAELE MARCELLO

Palermo, 30 novembre 2019



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO






Definizione Nano Impresa



- ✓ La gestione economica e finanziaria viene svolta “a braccio”. L’unico supporto è dato dal “commercialista” il quale si occupa degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione.
- ✓ L’imprenditore/pioniere conosce tutti i suoi dipendenti e gran parte dei clienti. Tale circostanza determina l’esclusione dell’aiuto di collaboratori (manager) professionalmente preparati, perché essi non potrebbero essere motivati dall’imprenditore/pioniere che agisce sovente d’impulso, non rispettando le gerarchie.
- ✓ L’attività di marketing, quindi, diventa la conseguenza diretta dei contatti personali dell’imprenditore con clienti e con fornitori.
- ✓ L’impresa non è globalizzata o internazionalizzata



Fonte: definizione
coniata- Prof. Raffaele
D'Alessio



OBBLIGATORIETÀ NOMINA ORGANI DI CONTROLLO



Art. 378 “La riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza”
Legge Delega



**Modifiche art. 2477
C.C.**

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se:

Aspetto Qualitativo

a) È tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**

b) Controlla una società obbligata alla **revisione legale dei conti**

Aspetto Quantitativo

c) Ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1. Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3. Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.



OBBLIGATORIETÀ NOMINA ORGANI DI CONTROLLO – Limiti quantitativi

c) Ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:





Numero potenziale di Aziende coinvolte

73.913

SRL



Con l'approvazione della *La riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza* circa 73.913 S.r.l., in Italia, dovranno dotarsi di un Organo di Controllo collegiale o di un Revisore legale dei conti



Struttura ISA:

Introduzione

Obiettivo

Definizioni

Regole

Linee guida e altro materiale esplicativo.

Adattamen
ti



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

Si richiede un maggior contributo del MEF per consentire l'adattamento dei principi ISA Italia alle **Nano imprese**



Adattamenti



200-299

Principi generali e responsabilità

200, 210, 220, 230, 240, 250,
250B, 260, 265

300-499

La valutazione dei rischi e le risposte ai rischi identificati e valutati

300, **315**, 320,
330, 402, 450

500-599

Elementi probativi

500, 501, 505, 510, 520, 530, 540,
550, 560, **570**, 580

600-699

L'utilizzo del lavoro di altri soggetti

600, 610, 620

700-799

Le conclusioni e la relazione di revisione sul bilancio

700, 701, 705, 706, 710, 720, 720B



OBBLIGATORIETÀ NOMINA ORGANI DI CONTROLLO



**Art.
2477, VI
comma**

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione *del conservatore del registro delle imprese*



**Art. 378
Legge Delega**



ODCEC può agire per la nomina in questione in forza di suddetto articolo.

Soggetti: Ordine → Conservatore → Tribunale




Nuovo Flusso di Revisione

Fase preliminare - interim


- Accettazione/Mantenimento dell'incarico
- Indipendenza e obiettività
- Lettera di incarico

PIANIFICAZIONE



Programmi di lavoro

Fase final



REPORTING



Considerazioni in merito alla revisione nel caso di esternalizzazione della tenuta della contabilità





IL REVISORE
DEVE
ACQUISIRE
UNA
COMPRENSIO
NE:

Nano
Impresa?

Studio
professi
onale?

SERVIZI FORNITI

NATURA

RILEVANZA

EFFETTI SUL SISTEMA DI CONTROLLO
INTERNO

LIVELLO DI INTERAZIONE

Al fine:

- della valutazione dei rischi di errori significativi
- di definire e svolgere appropriate procedure in risposta ai rischi



ALBERO DECISIONALE

Comprendere come l'impresa utilizzatrice utilizza i servizi del fornitore di servizi nella fornitura di servizi di contabilità:

- natura dei servizi prestati e loro rilevanza
- natura e significatività delle operazioni elaborate, dei processi relativi alla contabilizzazione o alla predisposizione del bilancio
- livello di interazione tra attività del fornitore dei servizi e quelle dell'impresa utilizzatrice
- natura del rapporto tra impresa utilizzatrice e fornitore dei servizi, inclusi i relativi termini contrattuali




Valutare la configurazione e l'implementazione di controlli rilevanti della società sui servizi forniti dallo studio professionale, inclusi quelli applicati alle operazioni elaborate dallo studio professionale



Stabilire se sia stata acquisita una comprensione sufficiente della natura e della rilevanza dei servizi prestati dal fornitore di servizi e del loro effetto sul controllo interno dell'impresa utilizzatrice rilevante ai fini della revisione contabile, tale da fornire una base per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi



Stabilire se nelle evidenze tenute presso l'impresa utilizzatrice siano disponibili elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito al bilancio e alle asserzioni



- Contattare il fornitore di servizi tramite l'impresa utilizzatrice al fine di acquisire specifiche informazioni;
- Acquisire una relazione di Tipo 1 o di Tipo 2 se disponibile;
- recarsi presso il fornitore di servizi, previa autorizzazione, e svolgere le procedure atte a fornire le informazioni necessarie sui controlli pertinenti.



Stabilire natura, tempo ed estensione delle procedure di revisione sulla base anche delle competenze professionali del fornitore di servizi



Svolgere ulteriori procedure di revisione (test di sostanza) conseguenti al fine di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati presso il fornitore di servizi



Revisore

Studio professionale

Contenuto delle verifiche periodiche (Rif.: Par. 14)

A4. Ai fini dello svolgimento delle procedure indicate nel paragrafo 14, il revisore può:

- svolgere indagini presso la direzione **ovvero presso le persone, in possesso delle necessarie conoscenze, sia all'interno sia all'esterno dell'impresa;**
- effettuare **procedure di analisi comparativa** sulle situazioni contabili periodiche eventualmente predisposte dall'impresa nel corso dell'esercizio;
- Effettuare **ispezioni mediante l'esame di registrazioni o documenti**, sia interni sia esterni, in formato cartaceo, elettronico o in altro formato;
- nei casi di primo incarico di revisione, esaminare la documentazione relativa all'ultima verifica periodica predisposta dal revisore precedente.

